

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 39 del 31-12-2021)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Scopo del regolamento
- Art. 3 – Tavolo tecnico consultivo

Titolo II - PRESUPPOSTI DELL' IMPOSTA

- Art. 4 – Presupposto oggettivo della imposta e destinazione del gettito
- Art. 5 – Presupposto soggettivo dell'imposta
- Art. 6 - Misura dell'imposta
- Art. 7 – Esenzioni - Riduzioni

TITOLO III - GESTIONE DELL'IMPOSTA

- Art. 8 – Deliberazioni

TITOLO IV - RISCOSSIONE

- Art. 9 - Obblighi tributari
- Art. 10 – Obblighi di dichiarazione
- Art. 11 – Versamento dell'imposta
- Art. 12 – Rimborsi/compensazioni

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

- Art. 13 – Disposizioni in tema di controllo, accertamento e supporto
- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Riscossione coattiva
- Art. 16 – Contenzioso
- Art. 17 – Funzionario Responsabile dell'imposta

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATI

- Attestazione per esenzioni: All. A)
- Attestazione per riduzioni: All. B)
- Dichiarazione Imposta di soggiorno: All. C)
- Dichiarazione di omesso versamento: All. D)
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà: All. E)
- Richiesta di compensazione: All. F)
- Ricevuta/Quietanza di pagamento (All. G)
- File modello 21 in excel e guida alla compilazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4. Del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017, entrata in vigore 24.06.2017.

Art. 2 – Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura dell'imposta, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.

2. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti sia di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive site nel territorio comunale che dei gestori delle stesse, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3 – Tavolo tecnico consultivo

1. Il tavolo tecnico consultivo è composto da delegati dell'Amministrazione comunale e dei rappresentanti delle strutture ricettive allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

2. Lo stesso tavolo tecnico avrà funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turistico e alle quali saranno destinate le somme introitate.

3. Il tavolo tecnico è convocato dall'Amministrazione Comunale e si riunirà periodicamente (almeno due volte all'anno) oppure su richiesta dei rappresentati delle strutture ricettive quando gli stessi lo riterranno necessario.

4. Ogni anno ed indicativamente entro il mese di marzo, è presentata al Consiglio Comunale una relazione attestante la realizzazione degli interventi effettuati nel precedente anno e finanziati con i proventi dell'imposta in oggetto. La relazione dovrà altresì evidenziare le somme incassate e il rispetto dei vincoli di destinazione previsti in materia di turismo nell'art. 4, comma 2, del presente regolamento. Copia della relazione è inviata all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

TITOLO II - PRESUPPOSTI DELL' IMPOSTA

Art. 4 – Presupposto oggettivo dell'imposta e destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno è istituita in virtù delle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4, del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.

2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Morciano di Leuca, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.

3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 15 giugno 2022.

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio comunale, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura. Per strutture ricettive si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, altre strutture turistiche a carattere sociale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ubicate nel territorio del Comune di Morciano di Leuca.

Tale elenco è da considerarsi meramente esemplificativo e non esaustivo, poiché l'estensione dell'imposta è applicabile a qualsiasi struttura turistico-ricettiva comunque denominata che presenti caratteristiche ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie site nel territorio comunale.

Art 5 – Presupposto soggettivo dell'imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i soggetti, non residenti nel Comune, che a fronte di un corrispettivo pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva esistente sul territorio Comunale ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. L'imposta va versata ai gestori delle strutture ricettive presso le quali detti soggetti pernottano o ai soggetti che incassano il canone o corrispettivo dei contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017 o i soggetti che intervengono nel pagamento del suddetto canone o corrispettivo.

2. Soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- a) il gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato coloro che sono obbligati al pagamento dell'imposta;
- b) il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, c. 5-ter del DL n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017;
- c) l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5-bis del DL n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017.

Tali soggetti sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e sono responsabili della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art 6 – Misura dell'imposta

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle tipologie delle strutture e di altre tipologie ricettive definite dalla normativa vigente in materia, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate nell'art. 7 del presente regolamento.
4. L'imposta si applica fino ad un massimo di numero 7 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta/fattura attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
6. L'imposta di soggiorno è applicata per il periodo 15 giugno – 15 settembre di ogni anno.

Art. 7 – Esenzioni – Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) I minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - b) Gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
 - c) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni accompagnatore turistico ogni 18 partecipanti;
 - d) I diversamente abili e un accompagnatore;
 - e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f) I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - g) Il personale che presta attività lavorativa nelle strutture ricettive;
 - h) I soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive a spese dell'Amministrazione Comunale.
2. L'imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 50% nei confronti di nuclei familiari con più di tre figli.
3. I soggetti che in base al precedente comma 1 e 2, usufruiscono dell'esenzione/riduzione dell'imposta, dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicando i motivi dell'esenzione e/o riduzioni (All. A e All. B). La predetta dichiarazione deve essere consegnata al gestore della struttura che è tenuto a conservarla per poi trasmetterla agli uffici comunali per i successivi riscontri.

4. L'imposta di soggiorno non si applica per i pernottamenti che avvengono nel seguente periodo dell'anno: dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre.

TITOLO III - GESTIONE DELL' IMPOSTA

Art. 8 – Deliberazioni

1. Al Consiglio comunale compete l'istituzione dell'imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.

2. Al Consiglio comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.

TITOLO IV - RISCOSSIONI

Art. 9 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'art. 5 c. 2 sono tenuti a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità, esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissioni in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale reperibile online sul sito del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza (All. G), attraverso l'emissione della propria fattura/ricevuta fiscale numerata da consegnare al cliente;
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 5 c. 1 di apposite dichiarazioni per l'esenzione/riduzione dell'imposta di soggiorno;
- segnalare agli uffici competenti (Polizia Locale e Ufficio Tributi) i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:
 - a) copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
 - b) copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmessi al Comune;
 - c) copia dei riversamenti effettuati alla Tesoreria dell'Ente;
 - d) copia delle ricevute/fatture (per i Bed & Breakfast non imprenditoriali e per gli affitti brevi copia della dichiarazione/ricevuta/quietanze);
 - e) copia delle dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione/riduzione dell'imposta di soggiorno;
 - f) ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta di soggiorno.

2. I soggetti indicati nell'art. 5 c. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, dal presente Regolamento e dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, nelle more dell'approvazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal DL n. 34/2020 sono tenuti a:

- comunicare e riversare le somme al Comune entro i primi sette giorni del mese successivo a quello di riferimento (esempio: entro il 7 di luglio vanno comunicate le presenze relative al mese di giugno, entro il 7 di agosto vanno comunicate le presenze relative al mese di luglio e così via);

- comunicare il numero di coloro che hanno pernottato in tutte le strutture di cui all'art. 4 del presente Regolamento, con espressa indicazione dei soggetti beneficiari di esenzione o riduzione ai sensi dell'art. 7 e di quelli che si sono rifiutati di corrispondere l'imposta di soggiorno.

3. Le comunicazioni (All. C) di cui al punto precedente del presente articolo vanno presentate obbligatoriamente, anche con presenze pari a zero, secondo le procedure definite dall'Amministrazione Comunale.

4. I soggetti di cui all'art. 5 c. 2 operano in veste di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, presentano le dichiarazioni ed effettuano i relativi versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo dell'imposta, nei modi e nei termini previsti dall'art. 11.

Art. 10 – Obblighi di dichiarazione

1. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dal cosiddetto "Decreto Rilancio" (DL n. 34/2020), i soggetti di cui all'art. 5 c. 2 devono presentare un'ulteriore dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate dallo stesso decreto.

2. Nelle more restano comunque valide le comunicazioni/dichiarazioni indicate all'art. 9 del presente Regolamento. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i soggetti di cui all'art. 5 c. 2 sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924: entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dovranno consegnare al Comune il previsto Modello 21, di cui al D.P.R. n. 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 11 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta di soggiorno ai soggetti di cui all'art. 5 c. 2, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse attraverso proprio ricevutario e/o ricevuta/fattura, fatturando direttamente l'importo oggetto di imposta, fuori campo Iva.

2. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno il medesimo deve nello stesso momento compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta (All. D). Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà nello stesso momento compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (All. E) per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti.

2. I soggetti di cui all'art. 5 c. 2 effettuano il riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta entro lo stesso termine della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 9 c. 2, con le seguenti modalità:

- a) Mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Tesoreria Comunale;
- b) Altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale e/o previste specificatamente dalla legge;

3. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale “imposta di soggiorno”, con l’indicazione del numero di presenze avute nel periodo di riferimento. Nell’ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale “sanzioni imposta di soggiorno”.

Art. 12 – Rimborsi/compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere presentata (All. F) almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del versamento.

3. Non si procede al rimborso o a compensazione dell’imposta per importi inferiori ad euro dodici.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Art. 13 – Disposizioni in tema di controllo, accertamento e supporto

1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, anche a campione, mediante il Corpo di Polizia Municipale anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.

2. La Polizia Municipale nell’espletamento delle funzioni di controllo, potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alle comunicazioni di cui all’art. 9 e ai versamenti dell’imposta effettuati.

3. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell’evasione e dell’elusione. I soggetti di cui all’art. 5 c. 2 sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai Clienti, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

4. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all’Amministrazione Comunale.

5. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

7. Nel caso di rifiuto da parte dei soggetti di cui all'art. 5 c. 2 all'esibizione della documentazione richiesta, il Responsabile dell'Imposta di soggiorno provvederà alla segnalazione agli organi competenti (Guardia di Finanza, controllo giurisdizionale della Corte dei Conti, etc.) per i successivi provvedimenti da adottare;

8. Il Comune supporterà, attraverso propri funzionari o soggetti incaricati dal Responsabile dell'imposta di soggiorno, i soggetti di cui all'art. 5 c. 2 nell'espletamento degli adempimenti tributari previsti dal presente Regolamento.

Art. 14 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento da parte del soggetto passivo d'imposta che pernotta presso le strutture ricettive sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 5 c. 2 del presente Regolamento in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni (artt. 9 e 17) previste dal D.Lgs. n. 472/1997.

3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 5 c. 2 del presente Regolamento in caso di infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 4 c. 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4 c. 5-ter DL n. 50/2017. In assenza di elementi induttivi o analitici si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 5 c. 2 del presente Regolamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pari al centocinquanta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 4 c. 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4 c. 5-ter DL n. 50/2017. In assenza di elementi induttivi o analitici si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Il Comune, in caso di omesso, ritardato, parziale versamento dell'imposta, infedele o omessa presentazione della dichiarazione provvede ed emettere avviso di accertamento da notificarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta o resa la dichiarazione ai soggetti di cui all'art. 5 c. 2 del presente Regolamento.

4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta

raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 158 e seguenti, della L. n. 296/2006.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente con le modalità di legge previste per gli enti locali, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 16 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..

Art. 17 – Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è individuato nel responsabile dell'Ufficio Tributi.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 15 giugno 2022.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento tributario, con particolare riferimento ai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18.12.1997, all'art. 1, commi da 158 a 170 della legge 296/2006 e s.m.i., alla legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), al vigente Regolamento comunale sulle entrate tributarie e sulla riscossione delle entrate extra tributarie, al Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), all'art. 4 del DL n. 50/2017 e provvedimenti correlati, e, comunque, le disposizioni regolamentari e legislative vigenti.